CAMERA DEI DEPUTATI N. 2447

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 ottobre 1973 (Stampato n. 1061)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)

—

Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 ottobre 1973

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000, da ripartire in ragione di lire 500.000.000 per sei anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1974, per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

ART. 2.

All'onere annuo di lire 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

È autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili, adibiti a sede di scuole e di istituti di cultura, di pertinenza del patrimonio dello Stato e situati all'estero, quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniènte e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati.

Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

La vendita può essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata, quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente lire 15.000.000 e lire 30.000.000; in tutti gli altri casi la vendita sarà effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.

Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al secondo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti in permuta di altri immobili qualunque sia il loro valore.

Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.

Nei paesi, in cui non si rende possibile, a termine della legge locale, l'esperimento dell'asta pubblica e della licitazione privata e che saranno determinati con decreti del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, l'alienazione degli immobili può avere luogo mediante contratti di vendita o di permuta a trattativa privata qualunque sia il valore degli immobili.

ART. 4.

I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli delle permute di cui al precedente articolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge, nel limite massimo di lire due miliardi. Tali fondi saranno impiegati, ove possibile, per la ricostruzione e l'acquisto di stabili da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati, ovvero in relazione a comprovate esigenze che si dovessero manifestare tra il 1974 ed il 1979 oltre a quelle a cui si farà fronte con la spesa indicata nell'articolo 1 della presente legge.